

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 758 del 16/05/2022

Seduta Num. 23

Questo lunedì 16 **del mese di** Maggio
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/790 del 06/05/2022

Struttura proponente: SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E SVILUPPO DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: DELIBERA N. 722/2018 - MODIFICA PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DELLO STORNO (STURNUS VULGARIS) - ART. 19 DELLA LEGGE N. 157/1992 E APPROVAZIONE DEI CONTINGENTI NUMERICI DI CAPI DI STORNO ABBATTIBILI NEL CORSO DELL'ANNO 2022 SUDDIVISI PER PROVINCE.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Maria Luisa Zanni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 19, che prevede, per le Regioni, la facoltà di adottare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede, inoltre, che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

Richiamate altresì:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare, l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo

della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", e della legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento, a livello regionale, dell'esercizio di tali funzioni;

Richiamato, in particolare, l'art. 16 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;
- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifici l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della citata Legge Regionale n. 13/2015. A tal fine, la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la

diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009, e n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che agli artt. 1 - 9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la Legge Regionale 24 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";
- le seguenti proprie deliberazioni:
 - n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004";
 - n. 893 del 2 luglio 2012 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
 - n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali" che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;
 - n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";
 - n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)";
 - i Piani di gestione e Misure di conservazione specifiche dei singoli siti di rete Natura 2000;

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018, che, in particolare:

- al punto 1.7.1.2 "Specie target", a seguito dell'analisi delle specie di fauna responsabili di danneggiamento alle quali sono state indirizzate le attività di prevenzione nel quinquennio 2010-2014, individua lo storno quale specie target in oltre un quarto (25,4%) delle azioni di prevenzione del danno;
- al punto 1.8 "Il controllo della fauna selvatica (Art. 19 della Legge n. 157/1992)" inserisce lo storno tra le specie oggetto di Piani di prelievo, autorizzati a seguito dell'inefficacia dei metodi ecologici;

Dato atto che:

- lo storno è onnivoro, si nutre di invertebrati, uova, semi, frutta, olive e frutta e, pertanto, risulta pesantemente impattante sulle colture di cereali (germinazione), sulle orticole, sulle foraggere ed in particolare, sui frutteti. È inserito nell'elenco delle 100 specie invasive più dannose al mondo - "100 of the World's Worst Invasive Alien Species" - stilato dal gruppo ISSG (Gruppo di studio sulle specie invasive della IUCN);
- in Emilia-Romagna l'impatto dello storno sulle colture frutticole fortemente intensive e vitigni pregiati, nei quali viene favorita una raccolta sempre più tardiva al fine di migliorare la qualità della vinificazione, è molto consistente, come si può rilevare dai dati riportati nel sopracitato Piano Faunistico-Venatorio regionale, dai quali emergono le aree critiche, le colture maggiormente danneggiate, nonché la distribuzione temporale dei danni;
- ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994 gli oneri relativi ai danni alle attività agricole sono a carico della Regione, stante lo stato di protezione di cui gode la specie;

Richiamata la propria deliberazione n. 722 del 14 maggio 2018 "Piano quinquennale di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*) - Art. 19 della Legge 157/92" con la quale, a

seguito del parere favorevole espresso da ISPRA e previa Valutazione di incidenza di cui alla Legge Regionale n. 7/2004, art. 5, sono state definite, tra l'altro, le modalità di attuazione del piano stesso, i tempi, i luoghi, gli operatori incaricati e le modalità di autorizzazione e controllo delle operazioni;

Atteso che:

- il citato Piano di controllo è valido per l'intero territorio regionale, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali nonché le Riserve Statali e Regionali;
- per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette, valgono le misure specifiche di conservazione vigenti approvate dagli Enti gestori delle medesime;

Rilevato che il Piano quinquennale di controllo dello storno, approvato con la sopracitata deliberazione n. 722/2018, al punto 2. "Finalità perseguite, territorio interessato e durata del Piano", stabilisce in particolare:

- le modalità attuative del Piano di controllo che saranno valide per il quinquennio 2018-2022;
- il numero di capi prelevabili nell'anno 2018, con l'indicazione che la prosecuzione dell'attività e il numero di capi eventualmente prelevabili ogni anno sarà oggetto di specifica richiesta ad ISPRA, inviata contestualmente alla prevista rendicontazione dei capi abbattuti nell'anno precedente, suddivisa per periodo di abbattimenti e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti;
- il rinvio ad un apposito atto annuale per il prelievo in deroga con le modalità previste all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992;

Richiamata la nota Prot. n. 0204881.U del 28 febbraio 2022 con la quale il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca ha trasmesso ad ISPRA una relazione dettagliata relativa ai dati riferiti al quarto anno di applicazione del sopracitato "Piano regionale di controllo dello Storno", con particolare riferimento al numero di capi abbattuti in ogni provincia e all'andamento dei danni causati dalla specie sulle produzioni agricole, dalla quale si evince la ricaduta positiva dell'attività svolta, richiedendo, contestualmente, un parere per il proseguimento del "Piano" anche per l'anno 2022, mantenendo invariato il numero massimo di 25.000

individui abbattibili sull'intero territorio regionale, ripartiti tra i diversi territori provinciali, analogamente a quanto previsto per l'anno 2018 e riconfermato per gli anni 2019, 2020 e 2021 rispettivamente con le proprie deliberazioni n. 699/2019, n. 432/2020 e n. 686/2021;

Preso atto del parere favorevole di ISPRA, acquisito agli atti del Settore attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca con Prot. n. 0418334.E. del 28 aprile 2022, come rettificato con successiva nota Prot. n. 0455701 dell'11 maggio 2022, subordinato al recepimento delle indicazioni relative all'opportunità di protrarre l'applicazione del Piano di controllo di cui alla propria deliberazione n. 722/2918 fino al mese di novembre nelle sole zone di protezione, mentre, nelle zone cacciabili dove a far data dall'1 settembre sarà attuata la "caccia in deroga" alla specie, così come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CEE, secondo le disposizioni di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992, il "controllo della specie" dovrà essere consentito fino al 31 agosto;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di modificare la deliberazione n. 722/2018 "Piano quinquennale di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*)" ed in particolare il punto 7 "Tempi, luoghi e modalità di attuazione del piano" del relativo Allegato, prevedendo che l'attività di controllo possa essere svolta nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto nelle zone cacciabili e fino al 30 novembre nelle zone di protezione;
2. di definire, per l'anno 2022, il numero massimo di 25.000 individui abbattibili sull'intero territorio regionale, ripartiti per singoli territori provinciali come segue:

PROVINCIA	N° CAPI PRELEVABILI NEL 2020
BOLOGNA	4.000
FERRARA	750
FORLI'-CESENA	750
MODENA	12.500
PARMA	2.500
PIACENZA	500

RAVENNA	1.500
REGGIO EMILIA	2.000
RIMINI	500

3. di dare atto che, qualora necessario, saranno possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti e che eventuali integrazioni del numero massimo di capi abbattibili dovranno essere oggetto di specifica richiesta motivata ad ISPRA, condizionate al parere tecnico reso in merito;
4. di dare atto, altresì, che l'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE e l'autorizzazione ai prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 della specie storno, per la stagione venatoria 2022/2023, è rinviato ad un successivo atto;
5. di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
6. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile di SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E SVILUPPO DELLA PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/790

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/790

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 758 del 16/05/2022

Seduta Num. 23

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi